

4 TORNEO OVER 50

COMUNICATO UFFICIALE DEL TORNEO DI CALCIO UISP
OVER 50 2016



Comunicato 1 del
2 SETTEMBRE 2016



2016

Presentazione delle squadre

**EVERGREEN
CITY CAR
MAGALLUF
AQUILOTTI ALINO'
EDILBERETTIERI
GIESSE
ASD COMMERCIALISTI MS
TEAM DEL CORSO
TEAM BIAGETTI
EDILFORME**

Svolgimento del TORNEO

Al torneo le squadre saranno divise in due gironi, con partite di sola andata.

Al termine della fase regolamentare le squadre accederanno ai quarti di finale.

1A vs 4B 2A vs 3B 3A vs 2B 4A vs 1B

Quarti di Finale, Semifinali e Finale gara unica in caso di risultato di parità per determinare la vincente dovranno essere battuti i tiri di rigore.

Comunicazioni

NORME DI PARTECIPAZIONE E REGOLAMENTO:

L'ISCRIZIONE AL CAMPIONATO E' DI EURO 50,00 E DOVRA ESSERE VERSATA TASSATIVAMENTE ALLA SEGRETERIA UISP PRIMA DELL' INIZIO DEL TORNEO E TESSERARE GIOCATORI E DIRIGENTI.

IN ATTESA DELLE TESSERE PRIMA DELLA GARA, OLTRE ALLA DISTINTA DEI CALCIATORI BISOGNA CONSEGNARE ALL'ARBITRO COPIA DEL MODELLO "RICHIESTA TESSERAMENTO 2017 LEGA CALCIO UISP"

POSSONO PARTECIPARE GIOCATORI NATI NEL 1966 E PRECEDENTI AD ECCEZIONE DEL PORTIERE FUORI QUOTA OVER 40.

Il Comitato Territoriale Lega Calcio UISP della Spezia Valdimagra indice ed organizza per la **stagione sportiva 2016** l'attività ufficiale denominata **"TORNEO OVER 50"**:

CAMPIONATO DILETTANTI UISP A 7

1 - Quota di partecipazione

La quota d'iscrizione è di € 50 per partecipare al TORNEO i giocatori dovranno essere in possesso della tessera UISP 2016/2017 munita di fotografie (n. 2) e regolarmente vidimata dal Comitato della Spezia il cui costo è di €. 10,00 (compresa plastificazione). Le Variazioni avranno un costo di €. 3,00 cadauno e sarà necessaria una sola fotografia.

a. Legittimazione a partecipare alle gare

Soltanto il possesso della Tessera UISP, ottenuta nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Nazionale UISP e del presente Regolamento, legittima il socio a prendere parte alle gare.

Il Socio può prendere parte alla gara anche se momentaneamente sprovvisto della tessera. In tal caso l'Accompagnatore Ufficiale deve attestare, per iscritto, che l'Atleta, il Dirigente, il Tecnico o l'Assistente di parte è regolarmente tesserato. La dichiarazione mendace è punita ai sensi dell'Articolo 1521 RD, conseguentemente l'Associazione e il Socio subiscono le sanzioni previsti dagli articoli 109 e 141 RD.

2 - Tutela Sanitaria

Competenza primaria della Lega calcio UISP è quella di informare i Soci su prevenzione e tutela della salute, fornendogli ogni utile sussidio di educazione sanitaria al fine di favorire la loro cosciente assunzione di responsabilità, che vada oltre il concetto meramente burocratico di idoneità fisica alla pratica sportiva.

a) Le Associazioni sportive sono tenute a rispettare le disposizioni emanate dall'UISP in merito e a diffondere il relativo materiale informativo tra i propri associati.

Le Associazioni sono tenute a far sottoporre i propri Soci - Atleti a visita medica al fine di accertarne l'idoneità all'attività sportiva, nel rispetto delle norme di legge vigenti che prevedono:

* il certificato medico

* il certificato medico di stato di buona salute di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica per gli Atleti partecipanti all'attività non agonistica;

* il certificato medico-sportivo di idoneità alla pratica di attività sportiva agonistica per gli Atleti partecipanti all'attività agonistica.

d) Il Presidente dell'Associazione deve conservare le certificazioni di idoneità rilasciate ai suoi associati. gli è, per legge, ritenuto responsabile della loro regolarità e del loro aggiornamento.

e) Eventuali dichiarazioni liberatorie di responsabilità non hanno, per legge, alcun valore.

f) Le Associazioni e il loro Presidente sono responsabili civilmente dell'inosservanza di quanto previsto dalle leggi in materia e sopra riportato. Il Presidente è responsabile anche penalmente.

All'atto dell'iscrizione dovrà essere compilata da parte del Presidente la dichiarazione relativa alle norme di tutela sanitaria. Quindi gli atleti dovranno essere muniti di certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica rilasciato dal Centro di Medicina dello Sport od equiparato. I certificati dovranno essere conservati dal Presidente della società sportiva il quale ha la piena responsabilità; inoltre dovranno essere esibiti ogni qualvolta verranno richiesti dalla Lega Calcio.

Il presente articolo è inderogabile.

La polizza assicurativa legata automaticamente

al tesseramento tutela i soci in caso di infortunio, decesso e danni a terzi (RCT) e in caso di incidenti che possano

verificarsi nell'ambito dell'organizzazione e della pratica delle attività sportive UISP.

In caso di sinistro, la denuncia dell'infortunio dovrà essere inviata a cura del socio all'Assicurazione entro 30 gg. Dall'evento o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

La denuncia dovrà essere trasmessa on-line per il tramite della piattaforma web www.marshaffinity.it/uisp

nell'area **"informazioni assicurative e denuncia sinistri"** e poi nell'"Area Sinistri".

In caso di sinistro la denuncia va confermata con firma di presa visione da parte del Presidente della società cui appartiene l'atleta.

3 – Esecuzione delle sanzioni

- a.** Tutte le decisioni disciplinari devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale, pena la loro nullità. Tutti i provvedimenti disciplinari si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione sul Comunicato ufficiale, se non resi noti precedentemente per iscritto dall'Organo disciplinare competente.
- b.** Le sanzioni che comportino squalifiche dei Tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del relativo Comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal punto c) del presente articolo. E' facoltà delle Leghe calcio di prevedere che le squalifiche siano efficaci al giorno stesso di pubblicazione del Comunicato, purché di ciò sia data notizia sulle Norme di partecipazione (art. 46/b e 47RA).
- c.** Le comunicazioni scritte (telegrammi o fax o e-mail) della Lega calcio hanno efficacia immediata.
- d.** Nel corso di una medesima manifestazione, la terza ammonizione, subita da un Socio in successione di tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica per una giornata di gara che è esecutiva solo dal giorno seguente a quello della sua pubblicazione sul Comunicato ufficiale. E' facoltà delle Leghe calcio prevedere un diverso limite di ammonizioni, purché di tale disposizione sia data notizia sulle Norme di partecipazione.
- e.** Il Socio espulso nel corso di una gara è squalificato ai sensi delle sanzioni previste dal Titolo II, Capo II, Sezione II, per la stagione sportiva 2016/2017 la squalifica è automatica per una giornata per i tesserati espulsi o allontanati dal campo nel corso di una gara con decorrenza immediata. RD: il provvedimento disciplinare deve essere pubblicato sul Comunicato ufficiale. Qualora la sanzione non fosse pubblicata sul primo Comunicato ufficiale successivo alla gara in cui il Socio è stato espulso, quest'ultimo deve considerarsi squalificato di diritto e provvisoriamente in attesa del provvedimento definitivo per una giornata..
- f.** I provvedimenti disciplinari disposti dal direttore di gara nel corso di una gara successivamente sospese, o termine e successivamente non omologate, sono da ritenersi validi ed efficaci e quindi sottoposte al giudizio del relativo Organo giudicante.
- g.** I Tesserati partecipanti contemporaneamente a diverse manifestazioni organizzate dalla Lega calcio, anche con diverse Associazioni, colpiti da provvedimenti di squalifica a tempo, non possono svolgere attività con alcune squadre fino a quando la sanzione non è stata interamente scontata. La squalifica a giornate deve essere scontata solo nella manifestazione in cui è stata disposta.
- h.** Per giornata da scontare va intesa la normale giornata di programmazione per delle gare.
- i.** Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate sono quelle da cui sia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione.
- j.** La squalifica per una o più giornate di gara (fatto salvo la squalifica per una giornata di gara ai sensi dell'art. 126 RD), che non possa essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui sia stata inflitta, deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, anche se il Socio colpito da sanzione abbia cambiato Associazione, e ciò indipendentemente dalla pubblicazione facoltativa di cui al punto successivo.
- k.** La Lega calcio ha la facoltà, all'inizio della stagione successiva, di pubblicare sul primo Comunicato ufficiale le sanzioni di squalifica ancora da scontare.
- l.** La sanzione di penalizzazione di punti in classifica deve essere interamente applicata nella manifestazione in corso, al momento della commissione del fatto illecito. Qualora al momento della pubblicazione della sanzione la manifestazione o la fase della stessa penalizzazione deve essere applicata nella fase o nella manifestazione successiva.
- m.** La presentazione del reclamo o del ricorso non sospende l'esecutività della sanzione disciplinare.
- n.** E' facoltà degli Organi disciplinari convertire le sanzioni a giornate in quelle a tempo

4 - Partecipazione dei Tesserati FIGC

Ad integrazione e ulteriore restrizione di quanto riportato nella Circolare Nazionale del 31 maggio 2011, gli atleti tesserati FIGC nella stagione 2016-2017 NON POSSONO in alcun modo partecipare ai Campionati ufficiali UISP (campionato a sette, over 40, over 45, over 50 campionato a cinque, campionato femminile).

5 - Formazione della classifica

La formazione della classifica nei gironi "all'italiana" è stabilita a punti, con l'attribuzione di:

· DUE PUNTI PER GARA VINTA;

- un punto per gara pareggiata;
- nessun punto per gara persa.

Qualora, al termine di una qualsiasi fase o manifestazione, due squadre abbiano conseguito il medesimo punteggio in graduatoria e le Norme di partecipazione non prevedano lo spareggio come criterio unico, per determinare la miglior squadra classificata valgono, in ordine progressivo, i seguenti criteri:

- a) punti conseguiti negli incontri diretti;
- b) migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti;
- c) minori penalità in Coppa disciplina;
- d) migliore differenza reti in classifica generale;
- e) maggior numero di reti segnate in classifica generale;
- f) gara di spareggio o sorteggio da indicare nelle Norme di partecipazione. Qualora terminino a pari punti tre o più squadre, e le Norme di partecipazione non prevedano lo spareggio, dovrà procedersi alla compilazione della "classifica avulsa", consistente in una graduatoria tra le sole squadre interessate, che segue i seguenti criteri:
 - 1) punti conseguiti negli incontri diretti;
 - 2) migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti;
 - 3) minori penalità in Coppa disciplina;
 - 4) migliore differenza reti in classifica generale;

6-Recupero delle gare

a. Le partite non disputate o sospese per motivi ambientali devono essere recuperate per intero entro il turno successivo in calendario in accordo con entrambe le Associazioni interessate. Tale accordo sottoscritto dai dirigenti delle due squadre accordarsi fra loro stabilendo il giorno l'ora e campo di gioco dandone comunicazione alla Lega Calcio compe-tente.

b. Il termine per effettuare il recupero può essere prorogato solo dalla Lega Calcio competente

c. Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione la Lega Calcio com-petente può determinare d'ufficio a suo insindacabile giudizio la giornata, l'orario e il campo su cui disputare la partita

7-Obblighi dei Soci e delle Associazioni a garanzia dell'ordine pubblico e degli Ufficiali di gara

a. Le Associazioni devono proteggere gli Ufficiali di gara prima, durante e dopo la partita, affinché questi possano as-solvere con serenità il proprio mandato. L'inadempimento di tale obbligo è sanzionato dagli articoli 121 e 140 RD. I capitani delle squadre saranno personalmente responsabili in caso di mancato o intempestivo intervento a protezione degli Ufficiali di gara. (art. 140 + 25/a + 26 RD).

b. Le Associazioni prime nominate sono tenute a mettere a disposizione dell'Arbitro, indicandolo sulle liste di gara, di un Dirigente addetto che deve assistere il Direttore di gara in ogni momento e a incontro terminato rimanere con lui fino a quando non ha abbandonato il campo, salvo casi particolari che consiglino una più prolungata assistenza (artt. 121 e 140 + 25/a + 26RD). Dirigente addetto è anche responsabile dello spogliatoio dell'arbitro.

Tale mansione può essere svolta dal Dirigente accompagnatore ufficiale o, in totale assenza di dirigenti, dal Capitano.

c. Le Associazioni prime nominate hanno il dovere del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco, adottando ogni provvedimento necessario, pena le sanzioni previste dagli articoli 121 e 140 RD.

d. Le Associazioni devono far intervenire le Forze dell'ordine su richiesta:

- e. degli ufficiali di gara;
- f. della Lega calcio di competenza;
- g. dei proprietari o dei gestori dell'impianto sportivo

10-Rinuncia, ritiro od esclusione da gare o manifestazioni

- a) Le Associazioni hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono, di partecipare a tutte le gare previste e di concluderle.
- b) L'Associazione che rinuncia alla disputa di una gara o che si ritira da una gara incominciata, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-4 o con il punteggio acquisito al momento del ritiro se tale punteggio è più favorevole. L'Associazione che rinuncia alla disputa di una gara o che si ritira da una gara incominciata, subisce inoltre le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina (artt. 106 o 107 RD).
- c) L'Associazione che rinuncia per tre volte a una gara nel corso di una manifestazione è esclusa da questa (art. 106 o 107 RD); per individuare il numero di rinunce si conteggiano tutte quelle verificatesi nelle varie fasi della medesima manifestazione.
- f) Qualora un'Associazione si ritiri da una manifestazione (art. 108 RD) o ne sia esclusa, tutte le gare precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che viene stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare disputate da tale l'Associazione è considerata comunque, ai fini dell'attribuzione dei punti e della formazione della classifica, rinunciataria alle gare che non disputa.

Il presente articolo è inderogabile.

8-Regolamento di disciplina

Le squalifiche a giornate comminate dal Giudice Sportivo UISP – **Avv. Simone Serafini** - si scontano nei rispettivi campionati. Quelle comminate dagli altri Enti di Promozione Sportiva vengono riconosciute solo se di entità pari a squalifiche a tempo.

Il ritiro dell'estratto del referto arbitrale comporta il pagamento di € 5,00 per diritti di segreteria.

Alle sanzioni di squalifica a tempo di entità inferiore ad un (1) anno, viene applicata la sospensione dell'esecuzione nel periodo di inattività che viene stabilita da questa Lega Calcio dal 1/08/2010. Art. 46 RD (o altro periodo)

E' adottata per la stagione sportiva 2016/2017 la norma della squalifica automatica per una giornata per i tesserati espulsi o allontanati dal campo nel corso di una gara con decorrenza immediata. Si specifica che alla seconda ammonizione scatta la diffida e alla terza ammonizione scatta la squalifica.

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, hanno efficacia anche per tutta l'attività della Lega calcio UISP.

9-Reclami - Ricorsi - Ammende

I ricorsi e le istanze all'organo disciplinare regionale d'appello di II grado, nominato nella persona del socio Sara

Baldizzone ed avente giurisdizione sull'intero territorio regionale, dovranno essere inviati, nel rispetto di tutti gli adempimenti formali previsti dal Regolamento di Disciplina – parte V – della Normativa Generale della Lega Calcio UISP ed. 2008, attraverso atto ricettivo, a:

10-Lega Regionale Calcio Uisp Liguria

All'attenzione del Giudice Sportivo d'Appello

Piazza Campetto 7/13 – 14 16123 Genova

La documentazione inviata dal ricorrente dovrà essere inderogabilmente accompagnata dal pagamento della relativa cauzione di € 75,00 (art. 77 R.D. NG) a favore di "UISP Comitato Regionale Liguria" eseguito tramite bonifico bancario su c/c intestato a UISP Comitato Regionale Liguria IBAN IT 04 G 06175 01432 000000443280 (specificando la causale del pagamento) o in contanti.

11-TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO O DEL RICORSO

Il reclamo o il ricorso devono essere proposti all'organo disciplinare sotto indicato nei termini a margine riportati:

Organo giudicante Termine Decorrenza del termine

Giudice di I grado 5 gg dalla gara o dal fatto

Giudice di II grado 5 gg dalla pubblicazione della decisione impugnata

Corte Nazionale di Giustizia 7 gg dalla pubblicazione della decisione impugnata

Se sia prevista una diversa forma di comunicazione della decisione rispetto a quella di pubblicazione, il termine decorre dalla data di conoscenza del provvedimento impugnato (art. 95/B RD).

Qualora i fatti oggetto del reclamo o del ricorso siano avvenuti durante una fase ad eliminazione diretta, il reclamo o ricorso deve pervenire alla segreteria della Lega Calcio competente nel termine perentorio di 1 giorno da quello di decorrenza previsto dalla tabella sopra riportata. In tal caso la segreteria deve dare immediata comunicazione al Presidente o a un Dirigente dell'Associazione contro interessata dell'avvenuto deposito del reclamo o del ricorso. La segreteria deve inoltrare attestare per iscritto l'avvenuta comunicazione e il nominativo del destinatario della stessa. Tale attestazione deve essere allegata al fascicolo previsto dall'art. 79 RD.

Il mancato rispetto di tali termini comporta la sanzione d'inammissibilità del reclamo o del ricorso.

Il reclamo o il ricorso sull'illecito sportivo o sull'irregolare tesseramento è ammissibile anche dopo i predetti termini, ma non oltre un mese dal fatto e comunque non oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato.

Qualora il reclamo o il ricorso sia presentato oltre un mese dal fatto e comunque oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato, non potranno essere disposte la perdita della partita o la penalizzazione di punti in classifica nella manifestazione in cui il fatto è accaduto, salvo trattarsi di gara di finale o di spareggio per l'assegnazione di un titolo sportivo.

Le ammende, a qualsiasi titolo comminate, saranno detratte dalla quota cauzionale versata.

12-Coppa Disciplina

Per determinare la classifica della Coppa disciplina, sono applicati - per le sanzioni sotto elencate - i punteggi a margine riportati conseguiti durante tutta la manifestazione:

a.Sanzioni a Carico delle Associazioni

Ammenda e confisca della cauzione, nei soli casi in cui non è stata disposta per il medesimo fatto altra sanzione.

Per ogni € 5,00 p.ti 1

Assenza a riunioni obbligatorie p.ti 10

Perdita della gara p.ti 20

Per ogni punto di penalizzazione in classifica p.ti 30

b.Sanzioni a carico dei Tesserati

Ammonizione p.ti 1

Squalifica per ogni gg. (esclusa quella per somma di ammonizioni in gare diverse) p.ti 3

Squalifica per ogni mese o frazione p.ti 10

13-Comunicato Ufficiale

Il Comunicato Ufficiale esce di norma il sabato e sarà a disposizione di tutte le Società sul sito della UISP o presso la sede della Lega Calcio.

14-Riunioni Obbligatorie

La Lega Calcio comunicherà nel corso della stagione, la data delle riunioni, alle quali è obbligatoria la presenza di un rappresentante delle Associazioni; in caso di assenza saranno applicate le sanzioni previste dall'Art. 35 RA (10 punti in Coppa Disciplina).

15-Mancata presenza alle premiazioni

Come da R.D. Titolo V capo I sezione II art. 104, la mancata presenza alle premiazioni comporterà la non consegna del premio (coppa, trofeo o altro) e la confisca della cauzione.

16-Tempi di gara

Ogni gara avrà la durata di 2 tempi di 25 minuti ciascuno intervallati al massimo da 10 minuti di riposo. Tutte le società (ospiti ed ospitanti) sono obbligate a mettere a disposizione del D.G. n. 2 palloni (4 in totale).

17-Obblighi dei Soci e delle Associazioni per il regolare svolgimento delle gare

- a. La numerazione delle maglie dei giocatori è libera. Nel calcio a 7 i primi calciatori riportati sulla lista gara non devono necessariamente essere quelli che cominciano la partita. L'arbitro a suo giudizio può ammettere alla gara uno o più giocatori privi di numero sulla maglia, purché ritenga di essere in grado di riconoscerli.
- b. Le due squadre devono indossare maglie di colore diverso; in caso di colori uguali o confondibili, l'Associazione prima nominata deve sostituire le proprie. Qualora l'inizio della gara debba essere ritardato per permettere all'Associazione ospitante o prima nominata di provvedere al cambio delle maglie, tale ritardo non potrà comunque superare il termine massimo di attesa concesso per l'identificazione dei giocatori da parte dell'arbitro.
- c. La squadra seconda nominata deve sempre presentarsi con i colori ufficiali dichiarati al momento dell'iscrizione all'attività.
- d. Il portiere deve indossare una maglia di colore diverso da quello di tutti gli altri calciatori, dell'Arbitro e degli Assistenti dell'arbitro. Il Capitano deve avere un bracciale di colore diverso dalla maglia, quale contrassegno dell'incarico.
- e. Qualora una squadra abbia una muta di maglie di colore uguale a simile a quella dell'Arbitro, deve provvedere a fornire all'Arbitro ed agli eventuali Assistenti ufficiali delle casacche di colore diverso dal proprio da quello dell'altra squadra.
- f. La casacca non deve avere stemmi di altri Enti o Federazioni e deve rispettare le esigenze di decoro e igiene, pena la sanzione prevista dall'articolo 101 RD.
- g. Le squadre devono mettere a disposizione dell'arbitro n. 2 palloni regolamentari ciascuna per la disputa della gara.
- h. Qualora, per l'inosservanza dei punti b), c), d), e), g) non fosse possibile l'effettuazione della gara o comportasse la sua fine anticipata, la squadra responsabile è soggetta alla sanzione prevista dall'articolo 105 RD.

18-Tempi d'attesa

Le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo per consentire un puntuale inizio della gara nell'orario pre-visto.

Il termine massimo di attesa per la presentazione delle liste di gara all'arbitro, disponibile per l'identificazione dei giocatori è fissato nella durata di 10 minuti in caso di due partite e di 20 minuti in caso una gara sola.

Le squadre che non presentassero le liste di gara e che non fossero disponibili per l'identificazione dei giocatori entro il limite stabilito, saranno considerate rinunciatricie a tutti gli effetti (art. 106 RD)

Le Leghe purché tale deroga sia pubblicata sulle Norme di partecipazione possono consentire alle squadre, con il preventivo assenso dell'Arbitro, di accordarsi in forma scritta per disputare comunque la partita. Se la gara non può concludersi per qualsiasi motivo l'accordo perde ogni valore con le relative conseguenze. In deroga a quanto fissato al precedente punto b) le Leghe – per propri motivi organizzativi – possono ulteriormente modificare i tempi di attesa purché tale deroga sia pubblicata sul Comunicato.

In caso di ritardo dell'inizio della partita causa il protrarsi di gare precedenti, o per altre cause non imputabili alle Associazioni, fermi restando i termini di cui sopra per la presentazione delle liste, accertata, se del caso, la disponibilità

19-Lista gara

La lista gara deve indicare:

Almeno 15 minuti prima dell'orario ufficiale di gara, l'Accompagnatore ufficiale deve presentare all'Arbitro due copie della lista gara e le tessere delle persone ammesse all'interno del recinto di gioco

La lista gara deve indicare:

- a. gli estremi identificativi della gara;
- b. la denominazione della Associazione (squadra);
- c. il colore delle divise utilizzate nella partita;
- d. il cognome, il nome, la data di nascita, il numero di tessera UISP e il tipo e numero del documento d'identità di ogni Socio;
- e. gli Atleti che svolgono la funzione di Capitano e Vice- Capitano.
- f. Giocatori (titolari e riserve) 14 per il calcio a 7

b. Tre Dirigenti,

1. Accompagnatore ufficiale
2. Dirigente addetto che deve assistere il Direttore di gara squadra 1°nominata
3. Allenatore
4. medico o massaggiatore (tessera iscrizione albo)

f.L'Accompagnatore ufficiale e il Capitano della squadra hanno diritto di avere in visione dall'Arbitro, la lista gara, le tessere e i documenti di identificazione della squadra avversaria prima o dopo la gara o durante l'intervallo.

L'Arbitro, prima di ammettere i Soci all'interno del recinto di gioco, deve provvedere a identificarli controllando che i dati dei documenti di identità corrispondano a quelli delle tessere e ai nominativi trascritti nella lista gara. Sono considerati documenti d'identità – anche se scaduti, ma non prima della data di rilascio della tessera UISP – quelli rilasciati dalle autorità istituzionali competenti (la C.I., la patente, il passaporto, tessere di riconoscimento rilasciate da Enti pubblici a ciò autorizzati, il cartellino plastificato eventualmente rilasciato dalla Lega calcio competente – tale documento ha valore solo in ambito territoriale ; non sono validi a fini della identificazione i documenti d associazioni private, tessere associative e similari.

Una squadra deve cominciare la partita con un numero di giocatori non inferiore a 5 per il calcio a 7.

Il presente articolo è inderogabile eccetto la facoltà pre-vista dal IV comma.

20-Norma conclusiva

Per quanto non previsto nelle presenti Norme di Partecipazione si fa riferimento al Regolamento del Calcio a Sette della Lega Calcio Comitato Nazionale UISP, tenendo conto delle eventuali deroghe richieste.

Per quanto non espressamente previsto nel regolamento sopraccitato valgono le regole del gioco del calcio a 11.

21-Responsabilità Lega - Infortuni

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in merito a danni a cose e persone che possano avvenire prima, durante e dopo le gare, fatta eccezione per quanto previsto dalla copertura assicurativa di ciascun tesserato, polizza automatica inserita nella tessera UISP.

PREMI:

1^ CLASSIFICATA

2^CLASSIFICATA

3^CLASSIFICATA

CAPOCANNONIERE

MIGLIOR PORTIERE

GIRONE A	GIRONE B
AQUILOTTI ALINO'	TEAM DEL CORSO
EDILFORME	ASD COMMERCIALISTI MS
MAGALLUF	TEAM BIAGETTI
EVERGREEN	CITY CAR
EDILBERETTIERI	GIESSE

MARTEDI 6 SETTEMBRE

EVERGREEN	AQUILOTTI	TRINCERONE	20 h
TEM BIAGETTI	GIESSE	TRINCERONE	21 h
CITY CAR	TEAM DEL CORSO	REBOCCO 2	21 h

RIP. COMMERCIALISTI

VENERDI 9 SETTEMBRE

AQUILOTTI	MAGALUFF	DLF	21 h
EDILFORME	EVERGREEN	TRINCERONE	21 h
TEAM DEL CORSO	TEM BIAGETTI	BONANNI	20 h
COMMERCIALISTI	GIESSE	BONANNI	21 h

RIP. CITY CAR

MARTEDI 13 SETTEMBRE

EDILFORME	AQUILOTTI	DLF	20 h
MAGALUFF	EVERGREEN	TRINCERONE	20 h
COMMERCIALISTI	TEAM DEL CORSO	TRINCERONE	21 h
TEM BIAGETTI	CITY CAR	DLF	21 h

RIP. GIESSE

VENERDI 16 SETTEMBRE

MAGALUFF	EDILFORME	TRINCERONE	21 h
GIESSE	CITY CAR	REBOCCO 1	20 h
TEM BIAGETTI	COMMERCIALISTI	REBOCCO 1	21 h

RIP. TEAM DEL CORSO

LUNEDI 19 SETTEMBRE

AQUILOTTI	EDILBERETTIERI	DLF	20 h
CITY CAR	COMMERCIALISTI	TRINCERONE	21 h
TEAM DEL CORSO	GIESSE	REBOCCO 1	21 h

RIP. TEAM BIAGETTI

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE

1^A	4^B	(X) DLF	21 h
2^B	3^A	(W) TRINCERONE	20 h
1^B	4^A	(K) BONANNI	21 h
2^A	3^B	(J) REBOCCO 1	21 h

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE

X	W	DLF	21 h
K	J	REBOCCO 1	21 h

VENERDÌ 30 SETTEMBRE

FINALE	3/4	REBOCCO 1	21 h
FINALE	1/2	DLF	21 h

LA LEGA CALCIO UISP LA SPEZIA SOSTIENE



E SE ANCHE TU VUOI SOSTENERE LE ATTIVITÀ E I PROGETTI DELLA FONDAZIONE EFFETTUANDO UNA DONAZIONE TRAMITE:

- & BONIFICO BANCARIO INTESATATO A FONDAZIONE THEODORA ONLUS
SANPAOLO IMI S.P.A
NUMERO DI CONTO: 100000102383
AGENZIA: 3
CIN: I ABI: 1025 CAB: 1603
IBAN: IT41 W030 6901 6031 0000 0102 383
- & CONTO CORRENTE POSTALE N° 13659222
INTESATATO A FONDAZIONE THEODORA ONLUS
PIAZZA BERTARELLI 2 - 20122 MILANO
- & ASSEGNO BANCARIO INTESATATO A FONDAZIONE THEODORA ONLUS
- & DONAZIONE ONLINE WWW.THEODORA.ORG

**UISP : Calcio Amatoriale
Un altro sport è possibile**